



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE

**per la disciplina di dichiarazioni, riscossione,
accertamento e sanzioni in materia di tributi
comunali, nonché norme per l'annullamento degli
atti in via di autotutela**

- approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 26/03/1999, sulla quale il CO.RE.CO. di Udine ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nella seduta del 21/06/1999 ai nn. 3634/27739;
- modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 16/06/1999, annullata parzialmente dal CO.RE.CO. di Udine limitatamente all'art. 20, comma 1, lett. B) del Regolamento, nella seduta del 26/07/1999 ai nn. 4259/31769;
- modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/09/1999, sulla quale il CO.RE.CO. di Udine ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità, nella seduta del 20/12/1999 ai nn. 6983/39612;
- modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 09/12/1999, sulla quale il CO.RE.CO. di Udine ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità, nella seduta del 20/12/1999 ai nn. 6984/42582.

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

ART. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno – ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità – alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

ART. 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 05 adottata il 26/03/1999, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

ART. 4 - Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare

n. 05 adottata il 26/03/1999, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 5 - Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

ART. 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Il pagamento dei tributi avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 7 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SANZIONAMENTO

ART. 8 - Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento, sanzionamento, liquidazione in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
2. Relativamente alle sanzioni si applicano nella misura della legge.

ART. 9 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 10 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione possono essere annualmente stanziati congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

ART. 11 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Al fine della limitazione del contenzioso il Consiglio determina i seguenti valori medi delle aree fabbricabili suddivise per zone omogenee quale riferimento per il calcolo dell'imposta:

TABELLA DEI VALORI MEDI SUDDIVISI PER ZONE OMOGENEE

- Zona B1 e B2	- aree residenziali	L. 70.000/mq.
----------------	---------------------	---------------

- Zona B3	- aree di verde privato	L. 20.000/mq.
- Zona BC e C	- aree residenziali di espansione	L. 35.000 mq.
- Zona HD/2 e D2	- aree artigianali/commerciali di espansione	L. 20.000 mq.
- Zona HD/3 e D3	- aree artigianali/commerciali di completamento	L. 40.000/mq.

2. I valori delle aree dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.
3. Alla Giunta è riservato l'aggiornamento periodico dei su menzionati valori da farsi con apposito atto deliberativo da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio.

ART. 12 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgvo 504/92 si stabilisce il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 13 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 14 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ART. 15 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente

all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 16 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
4. L'accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 17 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.

ART. 18 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

ART. 19 - Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

ART. 20 - Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ANNULLATO
 - c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché

al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

ART. 21 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

ART. 22 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. Per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale.
2. Il tasso d'interesse di cui al presente articolo, con riferimento ai periodi di imposta precedenti, si applica nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta precedenti e segnatamente: 4,5% per il 1993, 3% per il 1994 – 1995 – 1996, 2,5% per il 1997 e 1998.
3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci senza alcun atto di recepimento da parte del Comune.

ART. 23 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi purchè a tale data non sia già stato notificato l'atto di irrogazione. In tale ipotesi gli interessi saranno calcolati fino al 31/03/1998.

ART. 24 - Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

ART. 25 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ART. 26 - Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

ART. 27 - Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 06/07/1994, sulla quale il CO.RE.CO. di Gorizia ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nella seduta del 03/10/1994 ai nn. 1856/2350, viste le modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 37 del 16/09/1994.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

3. Entro la fine di ciascun anno il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 22, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

ART. 29 - Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti.

ART. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

S O M M A R I O

<u>TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</u>	1
ART. 1 - Ambito di applicazione.....	1
ART. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento	1
<u>TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE</u>	1
ART. 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni.....	1
ART. 4 - Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili	1
<u>TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE</u>	2
ART. 5 - Modalità di riscossione dei tributi comunali.....	2
ART. 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali.....	2
ART. 7 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari	2
<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SANZIONAMENTO</u>	3
ART. 8 - Rinvio alle leggi dello Stato	3
ART. 9 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.....	3
ART. 10 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili.....	3
ART. 11 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili.....	3
ART. 12 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili	4
<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	4
ART. 13 - Accertamento con adesione	4
ART. 14 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune	4
ART. 15 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente.....	4
ART. 16 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni	5
ART. 17 - Adempimenti successivi	5
ART. 18 - Perfezionamento della definizione.....	6
ART. 19 - Conciliazione giudiziale	6
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO</u>	6
ART. 20 - Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.....	6
ART. 21 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento	7
<u>TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI</u>	7
ART. 22 - Interessi per ritardato pagamento di tributi.....	7
ART. 23 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni	7
ART. 24 - Interessi per ritardato rimborso.....	7
<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA</u>	8
ART. 25 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela	8
ART. 26 - Circostanze non ostative all'annullamento	8
ART. 27 - Procedimento	8
<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	9
ART. 28 - Rapporti esauriti	9
ART. 29 - Crediti di modesta entità.....	9
ART. 30 - Entrata in vigore	9